



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA  
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP)**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Gafforelli Gianfranco	Sindaco	Presente
Franchini Enrico	Consigliere	Presente
Ottolini Cristina	Consigliere	Presente
Ravelli Catia	Consigliere	Presente
Dodesini Gianfranco	Consigliere	Presente
COLPANI MARCO	Consigliere	Assente
Bora Florentina	Consigliere	Presente
Martinelli Jessica	Consigliere	Presente
Patelli Paolo	Consigliere	Presente
Tadini Kevin	Consigliere	Presente
Castelli Sabrina	Consigliere	Assente
Suardi Paola	Consigliere	Presente
NICOLI SEBASTIAN	Consigliere	Presente
Allevi Giovanni	Consigliere	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	Consigliere	Presente
Sferch Simone	Consigliere	Presente
Suardi Mario	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 15, Assenti 2**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dottor Paradiso Filippo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Patelli, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:**  
**DETERMINAZIONE DELLE TARFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP)**

Risultano presenti gli Assessori Comunali: Bergamo Maria Cristina, Siepi Marinella, Giudici Diego, Nozza Andrea e Sicoli Umberto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'Assessore Comunale Sicoli Umberto illustra l'argomento;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il D.L. n. 228 del 30/12/2021 (cd milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 che, a decorrere dall'anno 2022, prevede per i comuni la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, indipendentemente dal termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 convertito in Legge con la L. 69/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, con cui il termine per l'approvazione delle delibere di determinazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI è differito al 30 giugno 2025.

Preso atto che, con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato, è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione alla stessa, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/r/rif, recante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/r/rif che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie:

- UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle citate deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 37 del 16/03/2022 è stato individuato il posizionamento nello schema regolatorio I della matrice degli schemi regolatori della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 96 del 29/11/2022 è stato adottato il nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana a seguito della conclusione della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo e pertanto con il passaggio definitivo di tutta la cittadinanza a tale forma di raccolta puntuale mediante appositi contenitori;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte all'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e precisamente:

- al comma 651 il quale prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- al successivo comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n. 23 del 29.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024, introducendo un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del DPR 158/1999, tiene conto anche della misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) conferite da ogni utenza mediante sistema di misurazione puntuale conforme al dettato del D.M. 20 aprile 2017;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 31/05/2022 con la quale si disponeva l'approvazione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2022/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione n. 363/2021 di Arera;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 29.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi della deliberazione n. 389/2023/R/RIF e della successiva determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA, è stata disposta l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, che prevede per l'anno 2024 un Piano finanziario pari ad € 2.174.940,00 e per l'anno 2025 pari ad € 2.215.329,00;

Rilevato altresì che, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 2.138.531,00 per il 2024 e ad € 2.178.920,00 per il 2025;

Vista la propria deliberazione n. 25 del 29.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2024 del tributo comunale sui rifiuti – Tari puntuale (Tarip);

Ritenuto opportuno quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2025 sulla base del PEF pluriennale TARI 2024-2025, annualità 2025, approvato con la sopra citata deliberazione;

Considerato di attribuire alle utenze domestiche il 66% del costo complessivo ed il restante 34% alle utenze non domestiche, sulla base degli elementi determinati all'interno dell'allegato A;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 13 del nuovo regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale:

*“1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.*

*2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*

*3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $Kd$  di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.*

*4. In particolare, la tariffa è composta da:*

*a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;*

*b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;*

*c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.*

*5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $Ka$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $Kc$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.*

*6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $Kb$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $Kd$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.*

*7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono.”*

Richiamati gli artt. 15 e 17 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. “quota variabile 2”:

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la “quota variabile 2” della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita in € 0,02;
- il numero minimo annuale di litri che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 si è mantenuto invariato rispetto a quello stabilito per l'anno 2024, definito sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio GECO srl durante tutto il corso dell'anno 2023 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- il numero minimo annuale di litri che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 si è mantenuto invariato rispetto a quello stabilito per l'anno 2024, determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata, determinando così la “quota variabile 2” da pagare a conguaglio.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Vista le Legge n. 160/2019 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1/01/2021 e che, per i mercati, il comma 838 dell'art. 1 dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge 147/2013;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato sub. A);

Ricordato inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%, come riconfermato per il 2025 dalla Provincia di Bergamo;

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione ARERA n. 386/2023, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, dovranno essere addebitate le seguenti componenti perequative:

- la componente UR1, a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2, a pari a 1,50 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute su eventi eccezionali e calamitosi;

che saranno da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

Considerato che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

Osservato che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personalini e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),

e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;

c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;  
d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

Rilevato che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

Rilevato altresì che la medesima Deliberazione n. 133/2025/R/Rif ARERA all'articolo 2.2 interviene ad integrare la Deliberazione 386/2023/R/Rif, aggiungendo l'articolo 2.3bis che introduce la componente perequativa UR3 a copertura dei costi per l'erogazione del suddetto bonus, valorizzandola per l'annualità 2025 in 6,00 €/utenza;

Considerato quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuzioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera “l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze”;

Ritenuto che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti, qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale, la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

Richiamato il comma 653 dell'art 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI Tributo Puntuale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Richiamato il comma 8, dell'art. 38 del regolamento comunale per l'applicazione della Tari Puntuale, che rinvia alla annuale delibera di approvazione delle tariffe la definizione delle date di scadenza del versamento;

Ritenuto, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti, di stabilire per il corrente anno il versamento in due rate in acconto scadenti come di seguito:

1<sup>a</sup> rata con scadenza al 31/10/2025;

2<sup>a</sup> rata con scadenza al 31/12/2025;

Evidenziato che l'eventuale conguaglio a copertura della quota variabile 2, a saldo dell'annualità 2025, relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2025, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2026;

Esaurita la discussione come da verbale di seduta allegato;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

Tenuto conto che l'argomento è stato esaminato Commissione Bilancio, Finanze e Tributi, Attività Produttive e Commercio tenutasi in data 5 giugno 2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile Ragioneria e Gestione delle risorse tributarie;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile Ragioneria e Gestione delle risorse tributarie;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Suardi Paola, Nicoli Sebastian, Allevi Giovanni, Paloschi Ludovica, Sferch Simone), espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2025 le tariffe relative alla TARI Puntuale, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato PEF pluriennale TARI 2024- 2025, annualità 2025, approvato con propria deliberazione n. 24 del 29.05.2024, esecutiva ai sensi di legge;
3. di prevedere, in applicazione di quanto sopra, un'entrata sulla risorsa denominata "Tassa rifiuti (TARI)" del bilancio finanziario in corso, competenza 2025, di € 2.178.920,00 oltre al contributo TEFA che verrà direttamente riversato alla Provincia di Bergamo, senza transitare sul bilancio comunale;
4. di dare atto che a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, verranno addebitate le componenti perequative stabilite dalle deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025, come specificate in premessa, per un importo totale annuo di € 7,60 ad utenza, i cui introiti saranno poi da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

5. di destinare il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. di stabilire per il corrente anno il versamento in due rate scadenti come di seguito:
  - 1<sup>a</sup> rata in acconto con scadenza al 31/10/2025;
  - 2<sup>a</sup> rata in acconto con scadenza al 31/12/2025;
8. di dare atto che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima di tariffa variabile 2 già computata nella Tariffa 2025, qualora dovuto a saldo di quanto già versato per l'anno in corso, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2026;
9. di provvedere alla trasmissione telematica al MEF della presente deliberazione, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente, considerata l'urgenza dei citati adempimenti, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Suardi Paola, Nicoli Sebastian, Allevi Giovanni, Paloschi Ludovica, Sferch Simone), espressi in forma palese;

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Patelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paradiso Filippo

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paradiso Filippo

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 12-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paradiso Filippo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paradiso Filippo

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paradiso Filippo

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paradiso Filippo